

Circ. Congl. Cass. Civ. 1855, 3^a.

Boncompagni
Montecavallo

SENT. N. 981 395

CASSAZIONE - DECISIONI

guarda i carichi ordinari, ma sempre che sia stata emessa polizza di carico. In altri termini, stando alla lettera della convenzione, questa non esclude dal proprio ambito il cabotaggio, ma consente agli Stati contraenti unicamente di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 6, anche per i carichi ordinari. Può darsi che era nell'intenzione dei compilatori della convenzione di escludere dall'ambito della stessa tutti i trasporti in cabotaggio, ma, per il modo come è formulata la riserva, non può dirsi che l'intento sia stato raggiunto. Un'interpretazione diversa sarebbe arbitraria, non emergendo dal testo una discordanza fra volontà e dichiarazione (52).

Se le considerazioni esposte sono esatte, ne deriva che la convenzione è applicabile tanto ai trasporti che si effettuano fra porti di un medesimo Stato quanto a quelli che si svolgono fra porti di diversi Stati, sempre che ricorra l'elemento di estraneità come sopra definito e, ovviamente, sia stata emessa polizza in Stato aderente. In relazione a quanto esposto, si pone un ulteriore problema costituito dalla determinazione dei soggetti da considerare per individuare l'esistenza dell'elemento di estraneità.

La legge che regolerà il rapporto dovrebbe essere nota fin dal momento in cui esso viene posto in essere. Dovrebbe perciò venire in considerazione la nazionalità del caricatore e quella del vettore, per evitare che, specie nei casi di polizza all'ordine o al portatore, quest'ultimo ignori la legge alla quale sarà soggetto. È questa indubbiamente la soluzione più rispondente ad esigenze pratiche ed alle quali si è informato il giudice che ha emesso la sentenza cassata dalla Suprema Corte. Tale soluzione parte, però, dal presupposto errato che il beneficiario del trasporto non è parte in contratto, e contrasta quindi con il principio dell'intrinseca unità del negozio giuridico, che esclude ogni distinzione fra diritti nascenti e diritti derivanti dal negozio stesso. Il destinatario, infatti, anche se non partecipa alla stipulazione del contratto, vi aderisce in seguito con la presentazione della polizza e perciò vi diventa parte quale titolare di un diritto derivante sebbene non nascente dal contratto. Sussiste perciò l'elemento di estraneità anche se riscontrabile nello status di cittadinanza del destinatario (52). È invece irrilevante lo status di cittadinanza del mandante, nel caso di stipulazione del contratto da parte dello spedizioniere-caricatore, appunto perchè, come ha giustamente osservato la Suprema Corte, questi agisce in nome proprio e non in base ad un mandato con rappresentanza (art. 1737 CC) (Dr. Teodosio Testa).

(52) Cfr. MONACO, *L'interpretazione degli accordi internazionali ad opera del giudice interno*, GI 45 IV 24 e s.

(53) Cfr. MASSARI, *La posizione giuridica del destinatario nel contratto di trasporto ed i diritti che gli competono*, nota a Cass. 3.1.52 n. 5, in *Circolazione e Trasporti* 52, 370; NUXIATA, *op. cit.*, 607.

981) Cass. civ. Sez. Un., 28.5.55 n. 1657; Pres. Eula, Est. Di Pilato, PM De Martini (conf.); Boncompagni c. Comune di Montecavallo.

Usi civici - Competenza - Commissario per gli usi civici - Diritto di natura privatistica. = Usi civici - Diritti feudali - Enfiteusi - Differenza. = Enfiteusi - Diritti feudali - Differenza. = Usi civici - Condominio senza quote - Stato pontificio. = Usi civici - Stato pontificio - Pascolo - Proprietà delle sole erbe - Olivi e vigne. = Usi civici - Servitù - Personale - Abolizione - Altri diritti reali di cui agli art. 29 e 30 disp. trans. CC 1865. = Usi civici - Disposizione - Del diritto di uso civico - Deliberazione di tutti i cittadini - Stato pontificio. = Usi civici - Liquidazione - Art. 18 TU approvato con RD n. 510 del 1891.

Rientra nella competenza del commissario per gli usi civici la cognizione delle questioni comunque relative agli usi civici, sia delle questioni attinenti alla qualifica

del suolo e, pertanto, anche la cognizione dei diritti pretesi dai privati anche se di natura privatistica sui beni soggetti all'uso civico.

Ai fini della differenza fra diritti feudali e enfiteusi deve ritenersi che mentre l'enfiteusi era un contratto di diritto privato, la enfiteusi doveva ritenersi che mentre implicante il godimento di regalie; la prima generava l'obbligo del pagamento del canone mentre la seconda importava l'obbligo della fedeltà; la devoluzione in tema di enfiteusi era possibile solo per determinate violazioni degli obblighi di natura patrimoniale mentre il feudo era riversibile per ragioni di indole pubblicistica; il dominio diretto nell'enfiteusi era passibile di alienazione, mentre quello del suolo no; i feudi furono soggetti alle leggi eversive mentre le enfiteusi, anche se perpetue, furono rispettate.

Nello Stato pontificio come negli altri Stati italiani vigeva la stessa concezione del condominio senza quote di origine germanica, come rilevasi dalla legislazione pontificia fino all'unificazione dell'Italia.

Nello Stato pontificio, in tema di diritti promiscui, nella ipotesi della proprietà degli olivi o delle vigne la proprietà si estendeva anche al suolo mentre per il pascolo il diritto era limitato alle sole erbe pascolive, con esclusione del terreno.

Mentre le servitù personali sono state ipso iure abolite e sono necessariamente cessate con la entrata in vigore del CC 1865, gli altri diritti reali, menzionati negli art. 29 e 30 delle disposizioni transitorie, vanno rispettati salva la possibilità di affermazione o di liquidazione con compenso secondo le ipotesi previste dalle stesse leggi vecchie e nuove in materia.

Spettando la tolleranza dei diritti di uso civico alle popolazioni, ai fini della disposizione degli stessi non bastava la deliberazione degli enti rappresentativi dell'Ente comune (distinto dalla popolazione), ma occorreva la approvazione della giunta comunale in pubblica assemblea *nemine discrepante* e la approvazione del Sovrano. Inoltre era richiesto anche il concorso di una *iusta et rationabilis causa* giustificatrice della alienazione e della rinuncia, perchè la popolazioni non fossero indotte a privarsi di tali *iura naturalia* senza apprezzabili vantaggi, che potessero soddisfare diversamente le loro necessità biologiche e vitali.

Nello Stato pontificio, in particolare, la inalienabilità risulta sancita dalla Bolla di Sisto V *Inter curias et millicipites*, confermata con la Bolla di Papa Clemente VIII del 15.8.1592.

Si richiedeva infatti, oltre la licenza della Camera Apostolica, anche l'approvazione del Pontefice e la deliberazione della popolazione *nemine discrepante*, che nei casi del presupposto indispensabile. Né la legislazione, emanata dal 1802 al 1849 in materia di usi civici, fissò dei principi diversi o contrastanti.

La norma dell'art. 18 TU approvato con RD n. 510 del 1891, che riconosceva l'esistenza dei diritti dei privati ivi menzionati, ma il sottoponeva a liquidazione come gli usi civici, previo compenso, non è stata abrogata, ma può ricavarsi ugualmente dal sistema e dalla ratio della L. n. 1766 del 1927 e dal relativo regolamento n. 332 del 1928.

(Omissis) Dunque. — È pregiudiziale la questione di giurisdizione riproposta in questa sede dal Principe Boncompagni col primo mezzo dal suo ricorso.

devi sia le questioni attribuiti alla qualità del suolo, tuttavia sostiene che non possa essere attribuita allo stesso giudice la cognizione di ben diverse questioni di diritto puramente comune e di natura privatistica quali quelle di decidere se il diritto da lui vantato fosse un diritto di proprietà ovvero un diritto di pascolo estivo; se esso fosse da qualificare servitù irregolare e se potesse dirsi estinto con l'entrata in vigore del codice del 1865.

La doglianza non ha fondamento e va respinta.

Invero, per il combinato disposto degli art. 1 e 29 della L. 16.8.27 n. 1766, spetta al Commissario provvedere all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione degli usi civici e di qualsiasi diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune. Il procedimento a tale uopo predisposto dalla legge, basato sull'impulso di ufficio, si attua in due fasi, l'una contenutosa e l'altra amministrativa. Nella fase contenutosa sono demandate alla cognizione del Commissario non solamente tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo e l'appartenenza a tipo particolare dei beni delle associazioni, ma anche tutte quelle altre questioni alle quali dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate al Commissario.

Le dette controversie possono sorgere sugli oggetti sopra enumerati sia fra le stesse popolazioni aventi diritto, come nella ipotesi di promiscuità (art. 8), sia fra la popolazione e i privati occupatori più o meno abusivi (art. 9) sia, infine, fra le stesse popolazioni e i privati, che, senza essere occupatori abusivi, pretendano diritti reali di godimento di condominio, ovvero anche diritti personali sui beni soggetti all'uso civico, diritti che possano comunque escludere o limitare gli usi civici. In tutto lo summenzionato ipotesi la legge impone un procedimento contenzioso unitario e demandato la cognizione di tutte le possibili questioni al Commissario, essendo prevalente la finalità perseguita dal legislatore di assicurare la liquidazione degli usi civici e dei diritti promiscui. Né la natura privatistica o meno dei diritti pretesi dai privati sui beni anzidetti può indurre a limitare la giurisdizione del Commissario, spezzando la unitarietà del procedimento, per la ovvia considerazione che l'art. 29 non può non comprendere anche tali diritti privati in armonia, veduto anche dal ratio della norma stessa, demaniale, con la ratio della norma in materia di pascolo estivo secondo i principi fissati dalla legge medesima. Nella specie l'accertamento dell'esistenza della natura e della estensione degli usi civici delle popolazioni non può essere compiuto se non congiuntamente con l'accertamento della esistenza della natura e della estensione del diritto di proprietà o di pascolo estivo dal Boncompagni, ritardando come ha esattamente rilevato la Corte di merito, l'instaurazione di diritti contrapposti che si escludono o si limitano a vicenda.

Infine non può negarsi che la qualificazione giuridica del diritto preteso dal Boncompagni è cioè sia un diritto dominicale o meno ovvero un diritto di servitù personale irregolare, proietta le sue inevitabili conseguenze giuridiche anche sulla ampiezza ed estensione dei diritti di uso civico nonché sulla loro liquidazione. Pertanto è inevitabile che tali questioni rientrino necessariamente fra quelle devolute alla cognizione del Commissario, giacché rappresentano profili diversi e particolari di una unica controversia avente per oggetto l'accertamento della esistenza della natura e della estensione degli usi civici predetti, per i fini della successiva liquidazione. Nel merito la più importante questione da risolvere attiene alla natura giuridica del diritto preteso dal Boncompagni, costituito a suo favore nel 1820 con la concessione enfiteutica.

La Corte di merito, come si è esposto in narrativa, ha ritenuto spettare al detto Boncompagni il diritto dominicale sulle erbe pascolive estive, diritto di pascolo esclusivo per gli animali da commercio e in promiscuità con le dette popolazioni per il bestiame stanziano (mentre per tutte le altre utilità terreni in questione spettano alle popolazioni) secondo la concezione germanica della proprietà divisa per *facultates*.

I Comuni col primo motivo del ricorso propongono contro tale decisione una duplice

cessura: con la prima (motivo primo, lett. c) sostengono che il diritto di pascolo estivo in esame era residuo alla Camera Apostolica per diritto pubblico eminente sui beni delle Comunità alle quali i beni stessi were imperi erano stati sottratti dai duchi di Varano e che dalla Camera Apostolica erano stati restituiti come la stessa impugnata sentenza riconosce: di qui, appunto, il carattere di regalia per cui nel 1820 sotto l'imperanza di una concessione emulteriva del diritto di pascolo estivo si verificò una concessione di carattere pubblico, probabilmente di tipo feudale, dati i conciliantoni diffusi in quell'epoca: ma oggi il carattere essenziale revocabile e non ridistributivo essenzialmente revocabile e non più revocabile dopo la abolizione della feudalità (disposta nel 1816). Spiegano che la Camera Apostolica rappresentava quel che negli Stati barocchi era delle fisco: il titolare cioè di tutte le regalie maggiori e minori. Tutto ciò che apparteneva al fisco si presumeva recarsi a titolo di regalia poteva venire distribuito sui beni della Comunità e quindi sugli eredi dei feudatari della stessa. Per tali diritti ereditari demandi l'oltresso (cioè il supero dei diritti civili) sempre considerato come regalia e del quale, come tale, disponeva.

Però nella specie non è possibile pensare ad un diritto patrimoniale del fisco ma inoppure, e tanto meno dimostrato, lamentano, pertanto, la violazione degli art. 523 e 525 del CC e omissione da parte della Corte di riferire di tale profilo giuridico, essendo necessario per accertare la natura del diritto del pascolo estivo primariamente la natura giuridica del diritto della concedente Camera Apostolica.

Con la seconda censura (motivo primo, lett. b) deducendo la violazione degli art. 832 e s. CC perché la Corte di merito ha riconosciuto la sussistenza ancor oggi di un diritto di pascolo per *facultates* sopra beni demaniali delle Comunità, soggiunti a uso civico, in contrasto coi principi vigenti sotto l'impero del CC del 1865 e di quello attuale. Tuttavia più potrebbe parlarsi di un diritto di godimento a favore di una persona e non di un fondo, avrebbe natura di servitù irregolare e come tale sarebbe soppresso per il disposto

dell'art. 48 delle disposizioni transitorie del CC del 1865 o, al più, potrebbe essere durato non oltre la vita di chi ne era investito al momento della entrata in vigore del detto codice.

Il principio Boncompagni, a sua volta, col secondo motivo del suo ricorso incidentale, censura la stessa decisione richiamando ineccezione e erronea l'attribuzione di diritto di pascolo estivo a un singolo prodotto di esso (olivo-vite, pascolo) un quanto contrastante col principio fondamentale in materia, in base al quale se taluno concedeva ad altri l'uliveto o il vigneto in enfiteusi si intendeva concesso il suolo sul quale l'uliveto e il vigneto erano piantati. Donnicia, inoltre, difetto di motivazione sui seguenti punti decisivi: che nel regolamento del 1820 e nei precedenti si era indistintamente parlato di pascolo e di terreni; che la enfiteusi, pur essendo qualificata estiva, includeva, invece, il primo gennaio; che le tasse erano tutte a carico dell'enfiteuta che le pagò sempre.

Nessuna delle susposte censure merita accoglimento. Non è esatto che la Corte di merito non abbia preso in esame il profilo pubblicistico del diritto di pascolo intestato alla Camera Apostolica sin dal 1820 e dalla stessa trasmesso a titolo di enfiteusi al Boncompagni con rogito Marchetti di quell'anno. Infatti nella motivazione della sentenza si legge esplicitamente che la Corte non condanna la natura amministrativa della concessione emulteriva in questione e tutto il successivo svolgimento della motivazione, che si avvale anche della indagine storica molto vasta, mira a dimostrare la natura patrimoniale della enfiteusi del pascolo, intervenuta fra le parti in quella circostanza. Non è neppure esatto che la Corte non abbia motivato sui punti di fatto che il Boncompagni indica come elementi decisivi per la dimostrazione della natura dominicale del suo diritto non soltanto sulle erbe pascolive, come ha deciso la Corte di merito, ma anche sul terreno, sul quale le erbe nascevano.

Dasta scattare la motivazione della sentenza per constatare che quegli elementi sono stati confrontati uno per uno per escludere la loro

conclusione decisiva al fine voluto dal Boncompagni.

Esclusi, pertanto, errori in procedendo nella motivazione occorre esaminare se vi siano errori di diritto in iudicando.

È pacifico che le popolazioni ricorrenti gli devono *ad antiquo* gli usi civili di pascolo sulle montagne di Camerino, di cui è causa. Essi risultano riconosciuti con sentenza del 14.7.1850 emessa da G. Eustachio Marchetti, quali luogo comune del Cardinale Durante, legato dell'Umbria, e con successive sentenze del 30.7.1859 e del 4.10.1860 emesse su domanda della Camera Apostolica.

Però con le stesse sentenze fu anche riconosciuto a favore della Camera Apostolica, suscitato al Duca di Varano dopo il passaggio del Ducato di Camerino alla sede apostolica (avvenuto con bolla di Paolo III del 24.6.1544), il diritto di pascolo estivo di cui con transazione del 6.10.1857 fu disdichinata l'esercizio promiscuo con le popolazioni sulle montagne comanditate da S. Angelo di maggio a S. Angelo esercitate da S. Angelo di maggio a S. Angelo di settembre. Perciò nel 1783 la proprietà delle terre fu intestata alla Comunità, salvo il pascolo estivo promiscuo a favore della Camera Apostolica. Sanonché nel 1801 in applicazione del *motu proprio* di Pio VII del 19.3.1801, la Camera Apostolica incaricò i beni stessi, a cui amministrazione, però, fu devoluta alla Congregazione del Buon Governo, che aveva facoltà di distrarli e di venderli per estinguere i debiti gravanti a carico delle stesse Comunità (*motu proprio* 19.3.1801 e art. 7 del *motu proprio* del 14.7.1803). Successivamente la detta Congregazione del Buon Governo depreda prima vendette a privati parte dei beni (vedi *motu proprio* 26.10.1829 e Marchetti del 25.5.1830 retrocedere alla Comunità interessate, che ne avevano fatta pressante richiesta, i beni restanti, riservandosi però sugli stessi il dominio diretto, che con successivi atti del 26.5.1830 e 30.3.1833 trasferì alle parrocchie povere di Noera Umbra e della Sabina.

Da quanto sopra emerge che la concessione emulteriva del pascolo estivo effettuata col rogito Marchetti del 1820 a favore del Boncompagni si porta in essere in un periodo in cui le popolazioni non "avevano" alcun diritto di

proprietà sulle terre medesime, le quali erano erano amministrative dalla Congregazione del Buon Governo e, per il pascolo estivo, della Camera Apostolica.

Durante quel periodo, che va dal 1801 al 1820 e 1830, il diritto di pascolo esisteva una facoltà del più ampio diritto di proprietà spettante alla Santa Sede su quelle terre ed aveva, perciò, carattere patrimoniale dominicale che, come tale, poteva essere trasmesso anche a titolo emulterivo in proprietà di alcune stalla trasferita anche in proprietà di alcune delle terre medesime, e come nel 1820 e nel 1833 fu trasferito il diritto dominicale sulle terre comanditate a favore delle parrocchie povere della Sabina. Né la estensione della feudalità disposta con *motu proprio* di Pio VII del 6.7.1816 potrebbe mutare la natura sfiducata del ripulito diritto di pascolo intestato alla Camera Apostolica. Infatti le disposizioni con cui, in seguito all'art. 183 e 185 di tale *motu proprio* venivano ad abolire i diritti feudali a vantaggio peraltro della Santa Sede, secondo i principi vigenti in tema di feudi, che erano decurti, appunto, «recante perché dismembri 7/8 del demanio dello Stato, perché comprese di diritti reali dei quali il Sovrano aveva delle Stato per diritto di devoluzione che il Sovrano conservava su di esse» (Vissanena, *Storia degli abusi feudali* cap. XVI (tributivazioni fiscali). E, del resto, erano per l'art. 183 conservati come proprietà private a favore dei baroni «i diritti di pascolo e tutti i diritti reali, il godimento dei quali poteva essere comune ad altri indipendentemente dalla qualità baronale».

Onde è esatto che con la abolizione della feudalità il diritto patrimoniale di pascolo e di proprietà che spettava alla Santa Sede già per il momento era avvenuto in base al *motu proprio* del 1801 ne risultò confermata, nella sua natura patrimoniale, che già aveva acquisita.

Non è esatto che col rogito Marchetti del 1820 si sia costituito a favore del Boncompagni un diritto di natura feudale sotto l'impero della enfiteusi. Infatti secondo l'apprezzamento di merito compiuto dalla Corte, che ha interpretato specialmente la intenzione del

relativamente agli animali da commercio e, come tali, costituiscono alienazioni del diritto stesso a favore del Boncompagni da parte delle popolazioni.

È anche certo e del resto risulterà dal preambolo e dal contenuto delle stesse concordie, che la riunione fu deliberata dagli organi rappresentativi dei Comuni e non dalle popolazioni riunite in pubblica assemblea. Vi si leggono infatti il soggetto di ricorso delle condizioni sopra riportate e il parere (omissis) sottoposto all'esame e discussione del pubblico Consiglio di Monte S. Polo e questo nella seduta del successivo 23 giugno dopo aver preso di tutto la più precisa cognizione ne approvò pienamente li singoli capitoli e patti (alligato lettera A) e salva una diversa coniazione, per la quale fu necessaria altra deliberazione dello stesso Consiglio dell'11 febbraio 1845. Si legge ancora nel detto strumento che « dopo ciò era conveniente e forse necessario che la materia di questo strumento nell'interesse della Comunità di Monte S. Polo venisse rassegnata alla competente autorità tuttora per l'approvazione definitiva ecc. Perciò anche il Ministero dell'Interno succeduto alla Congregazione del Buon Governo trovò meritevole di approvazione la minuta del presente contratto ».

È dunque accertato in fatto, come ha ritenuto la Corte di merito, che la alienazione fu deliberata dal Consiglio Comunale e fu approvata dall'autorità tuttora di allora al Ministero dell'Interno.

Ciò posto è da considerare che gli usi civici, secondo la concezione più accreditata, erano diritti di godimento sui beni comunali o di particolari a favore delle popolazioni, riconosciuti teoricamente quali diritti naturali per il soddisfacimento dei più elementari bisogni della vita di esse.

Titolari di essi erano i cittadini *uti civis et uti singuli*. Il Comune, quale ente fornito di personalità giuridica distinta dai cittadini, ne poteva avere la rappresentanza e la tutela, ma non aveva poteri di disposizione, che spettavano, invece, unicamente alle popolazioni.

Questi i principi, che la giurisprudenza ha sempre affermati in materia, per dedurre l'inalienabilità e l'imprescrittibilità degli usi civici, in contrasto con la dottrina, che segue

ben tre distinte opinioni (alienabilità, inalienabilità assoluta, e inalienabilità relativa).

Spettando la titolarità dei diritti di uso civico alla popolazione la giurisprudenza affermata Suprema Corte si è ripetutamente espressa nel senso che non bastasse la deliberazione degli organi rappresentativi dell'Ente Comune (distinto dalla popolazione) ma occorresse la deliberazione di tutti i cittadini riuniti in pubblica assemblea *nomine discrepante* e la approvazione del Sovrano. Inoltre, dato il carattere di diritti naturali degli usi civici, si è ribellato anche il concorso di una *titola et rationabilis causa giustificatrice* della alienazione o della rinunzia, perchè le popolazioni non fossero indotte a privarsi di tali *ius naturalia* senza apprezzabili vantaggi, che potessero soddisfare veramente le loro necessità biologiche e vitali.

Nello Stato Pontificio in particolare la inalienabilità risulta sancita dalla Bolla di Sisto V *Inter curias et parishes* (Gal. VII 1585) confermata con la bolla di Papa Clemente VIII del 1583-1592.

Si richiedeva, infatti, oltre la licenza della Camera Apostolica, anche l'approvazione del Pontefice e indubbiamente la deliberazione della popolazione *nomine discrepante* che ne era il presupposto indispensabile.

Né la legislazione, pure ricordata dalla Corte

di merito, emanata dal 1849 in materia di usi civici, fissò dei principii diversi o contrarianti. Infatti la legislazione abolitiva degli usi civici nello Stato Pontificio ebbe inizio con il *motu proprio* di Pio VII del 15.9.1802, che aboliva la servitù di pascolo permantente la godenza, ma non ebbe pratica attuazione.

Il decreto della Consulta Sprovdinaria emanato il 21.12.1810 confermato con decreto L.3.1813 di Napoleone, che stabilì doverosi conciliare i principii della legislazione generale col rispetto dovuto alla proprietà, non ebbe attuazione per i posteriori avvenimenti politici. Le disposizioni di legge civile del 3.2.1849 dal Governo provvisorio, che procedette in Repubblica Romana, abolivano i diritti di pascolo, di far legne ed esercitare altri atti di servizi attiva e ciò dietro corrispettivo costituito da un canone retributivo, però conservavano i diritti di pascolo e di far legna sulle montagne, sui boschi e sulle terre non suscettive di coltivazione o di miglioramento.

Indipendentemente dalla notificazione di Pio IX del 26.12.1849 iniziava il sistema della alienazione delle terre dagli usi civici ma pur conservando alle proprietà private di natura pubblica, tuttavia non faceva scomparire totalmente gli usi civici dalla economia agraria. Anche tale legge non ebbe pratica attuazione. Tutte le menzionate provvidenze legislative, comunque presupponnero anche per gli usi civici, sopravvissuti la inalienabilità di essi secondo i principii dianzi illustrati, che risultavano alla bolla di Papa Sisto V. Né risultava che durante il breve periodo della Repubblica Romana bastasse la autorizzazione pubblica del Ministero dell'Interno invece del Capo dello Stato per la alienazione degli usi civici o che non occorresse la deliberazione della popolazione interessata *nomine discrepante* e potesse essere sostituita dalla deliberazione del Consiglio comunale.

Nel preambolo della concordia del 1849 si afferma infatti, « essere conveniente e forse necessario » chiedere l'approvazione tuttora, il che dimostra che neppure allora il notaio rogante e le parti contraenti erano sicure della necessità di siffatta approvazione.

La Corte di merito ha ritenuto applicabili agli usi civici le stesse norme per la sdeammanizzazione dei beni comunali partecipandoli erononamente ai beni comunali e riconoscendo inoltre agli organi rappresentativi dell'Ente Comunale la potestà di disporre come di qualunque altro bene dell'Ente in danno della popolazione.

Ma nella specie non si trattava neppure di sdeammanizzazione, dei beni, giacchè gli usi permantenti per il pascolo con animali stazionari. Perciò la rinunzia, che riguardava solo il pascolo estivo con animali da commercio, non importava la sdeammanizzazione dei beni, che ne erano soggetti.

In tal modo la Corte di merito oltre a disconoscere i principii costantemente enunciati da questa Suprema Corte ha malamente interpretata la legislazione pontificia e quella vaticana nel 1849 e nel 1851 in tema di usi civici. Inoltre ha applicato le norme della sdeammanizzazione ed ipotesi diversa, quale quella della rinunzia traslativa a una parte del comproprietario, servizio di pascolo spettante alle popolazioni.

Tale capo della sentenza deve, pertanto, essere cassato con rinvio alla stessa Corte di merito, perchè resistenti la questione sotto il profilo innanzi esposto.

Resta da esaminare l'ultima questione proposta sia dagli enti sia dal Boncompagni (notizie secondo dei Comuni e terzo del Boncompagni) riguardante la assoggettabilità del diritto di pascolo a favore del Boncompagni alla liquidazione decretata per gli usi civici delle nuove in vigore.

La Corte di merito ha ritenuto di potere applicare l'art. 18 del 771 approvato con regio L. n. 510, che ha considerato richiamato dall'art. 42 della L. n. 1766 del 1927, in quanto non sarebbe contrario alle disposizioni di quest'ultima legge, che ha abrogato solo le norme precedenti contrarie, allora vigenti.

Le parti censurano erroneamente tale soluzione ritenendo applicata quella ancor esistente disciplinata, dettata con le norme contenute nella L. del 1927 n. 1766 e del relativo regolamento, la disposizione contenuta nell'art. 18 del 771 del 1891 n. 510, che, per giunta, era stata, se non proprio abrogata, sicuramente sospesa nella sua applicazione della L. n. 510 n. 76 (art. 1).

Le conseguenze, che le parti traggono dai loro assunti (che sembrava contrari) sono, a loro volta, contrari. Giacchè, mentre il Boncompagni mira a sottrarre il suo diritto alla liquidazione, secondo le norme di cui sopra, insieme con gli usi civici spettanti alle popolazioni, per poterlo in pieno esercitare secondo la legislazione precedente, gli enti invece, tendono a far dichiarare cessato il diritto medesimo in quanto partificabile ad una servitù irregolare o, quanto meno, liquidabile senza alcun compenso, stante il silenzio stabilito dalla nuova L. n. 1766 del 1927 circa i diritti dei particolari sui beni di uso civico.

Che non sia una servitù irregolare si è già affermato concludendo gli altri motivi. Per gli altri aspetti della questione bisogna ricordare che la L. n. 1766 del 1927 non prevedeva espressamente la ipotesi, che, invece, era disciplinata dall'art. 18 del 771 n. 510 del 1891, il quale così disponeva: « Sono ugualmente abolite le servitù di cui è parola nell'art. 18 del pascolo di seminare, di legnatico, di ver-

dere erbe, di fidare o di imporre tasse a titolo di pascolo) che esercitano i particolari e specialmente gli ex heredi sopra terreni coltivati e pertinenziali con l'obbligo di pagare in indennità dovuta agli eredi ed il procedimento di affrancazione avrà luogo secondo la presente legge ».

Tale norma, come si vede, riconosceva la sussistenza di quei diritti dei privati ma li sottoponeva a limitazione come gli usi civici, previo compenso da determinarsi nella stessa sede. Siffatto principio, se pure non espressamente rifiutato, lo si può ricavare ugualmente dal sistema e dalla ratio della L. n. 1766 e del relativo regolamento del 1928 n. 332.

La nuova disciplina sottopone a liquidazione gli usi civici a favore delle popolazioni nello interesse preciso dell'agricoltura e anche per eliminare le cause di contenzioso, imponendo che i diritti delle popolazioni siano convertiti in terreni soggetti all'uso civico, in armonia con la nuova concezione della proprietà, che esclude la sopravvivenza della concezione germanica del dominio diviso per *facultates*, in modo che la residua parte delle terre a favore dei privati resti in mano da vincoli. A tal fine impone anche lo scioglimento delle promiscuità fra comuni o frazioni di comuni (art. 5) purché ogni popolazione abbia una sua parte, coltre messi di beni da assegnarsi poi ai cittadini in proprietà o meno secondo le norme particolari ivi dettate.

In tali premisole sono da comprendere non solamente quelle, che interessano le popolazioni fra loro, ma anche tutte le altre, che si erano create in passato fra popolazioni e privati, in quanto la sopravvivenza di esse sarebbe in aperto contrasto con lo scopo della legge e col sistema amministrativo attuato dal nuovo codice civile. Non si può concepire, infatti, che, pur dovendosi liquidare gli usi civici, possano tuttavia permanere sugli stessi beni quei particolari diritti dei privati, come quello di pascolo in esame, con la stessa estensione e natura anteriore limitatrice dell'uso civico, giacché in tal modo si protrarrebbe all'infinito una situazione giuridica ed economica divenuta irrazionale, che il legislatore ha voluto eliminare. La permanenza di tale diritto di pascolo significherebbe impossibilità

di potere migliorare i terreni destinandoli a colture diverse, e ciò come vincolo permanentemente danneggerebbe molto gravemente e molto apertamente il progresso agricolo della nazione perseguito da tutte le leggi in materia di agricoltura. Del resto l'art. 22 del regolamento del 1928 n. 332 prevede la ipotesi di promiscuità fra privati e popolazioni nel caso che la proprietà degli alberi spetti per antico diritto ai privati su terreni di uso civico e ne impone lo scioglimento in base al valore dei rispettivi diritti. Tale disposizione rappresenta indubbiamente la esplicazione del principio che finora in legge la quale, pur rispettando nei limiti del possibile i diritti reali acquisiti dai privati anche secondo le norme del dominio diviso e dalle popolazioni sui terreni soggetti all'uso civico, ne impone lo scioglimento e la liquidazione con compenso, secondo le varie previsioni della legge, allo stesso modo con cui può sciogliersi anche ogni comunione pro quota in ogni tempo.

È poiché la liquidazione degli usi civici è compito del Commissario ne deriva che anche quella concernente il diritto di dominio di Boncompagni sugli stessi beni e in promiscuità con le popolazioni, deve necessariamente essere effettuata dallo stesso Commissario, in base all'art. 1 e s. della L. n. 1766 del 1927.

In conclusione, pur dovendo riconoscersi a favore del Boncompagni il diritto di pascolo in promiscuità con le dette popolazioni sulle terre in questione, diritto reale dominicale sullo erbe secondo la concezione germanica del dominio diviso per *facultates*, tuttavia deve affermarsi, come ha giustamente deciso la Corte di merito, che tale diritto è soggetto a liquidazione con compenso ai sensi della L. n. 1766 del 1927 e del regolamento del 1928 n. 332 (art. 23), innanzi al Commissario degli usi civici competente.

In tali sensi la statuizione della sentenza impugnata su tale capo va confermata.

Col quarto motivo infine il Boncompagni censura la decisione della Corte di merito nel punto in cui è stata riservata la pronunzia sulla eccezione di decadenza dall'azione da parte degli Enti per non avere costoro fatto la dichiarazione prescritta nei modi e nei termini di cui all'art. 3 della L. n. 1766 del 1927. La Corte di merito dopo avere rilevato che

quella dichiarazione era richiesta solo per gli usi civici non in esercizio al momento della entrata in vigore della legge ha osservato che nella causa in esame oggetto della domanda era l'accertamento della qualità domaniale o meno delle terre e che soltanto dopo tale accertamento avrebbe potuto prendere in considerazione l'eccezione di decadenza, qualora si fosse cioè accertata la pertinenza delle terre alle collettività o la esistenza precedente degli usi civici sulle stesse. L'indagine sull'esercizio degli usi secondo subordinata alla preesistenza degli stessi.

Nullità delle alienazioni di beni di diritti civici nello ex Stato pontificio. — Va particolarmente segnalata questa sentenza che con chiarezza e perpicacia riferisce la nullità assoluta di alienazioni di diritti civici nello Stato pontificio ove non sia consentita da tutti i cittadini *namque discrepante*.

Questa teoria si ricollega a quella del Dig. Iurea che appunto affermò che per tali vendite *omnium consensus requiritur*. (Casi nel *Federum* - Vol. IV *De Sententiis* nella causa *Stole lana juris pasendi* ove al Dig. 41 si legge che la Comunità non può neppure ritenere il *procuratorum*, *sed interesse singulorum non potest maior pars de super aliter*, *ut minor dixerit praedictare, sed omnium consensus requiritur* ». Cir. anche *Federum*, dec. 2 *quod subdole in materia magistratus cum ibi redactis per Aden et per Rod. apud Carder. disc. 154 tit. 100. alius per Barri de Alden, dec. 573 Clero, de pasendis c. 12 n. 3, dec. 152 n. 2 etc.*

Nel senso che la sovranità sanzione non sensi la nullità dell'alienazione per effetto del consenso dei cittadini o per quello di una *cuius iuris ac rationabilis* Cir. Cass. 1822 18 e 1720 n. 1724.

La inalienabilità in genere di queste vendite vien fatta risalire alla Costituzione di favore *de vendendis rebus civilibus* (C. 11.31.3). Cir. *Rinzaldi, Comune e Paviniani* p. 88.

Nello Stato pontificio la più rigorosa inalienabilità fu sempre: come proibizione assoluta da Sisto V e poi da Clemente VIII con la Bolla del 15.8.1582, che al paragrafo 12 così detta: « In oltre si proibisce espressamente a tutte, e singole Comunità, Università, Popoli di qualsivoglia Provincia, Città, Terre, Castelli e Luoghi nel nostro Stato Ecclesiastico temporali, e de loro Signorie, Consigli, Adunanze, Congregazioni, Magistrati, Amministratori, e a tutte e singole loro persone, che nessun di loro sotto qualsivoglia pretesto, e causa, ancorché urgente, e necessario, o urgente, o presunta contro la disposizione della Bolla di Sisto Papa Quarto nostro Predecessore, in quante contraria, *inter varias et multiplices, quales nos cum il tenor di questa nostra appostazione, rinoviamo, e ampliamo, vendere, alienare, ipotecare beni, o ragioni di esse comunità, né tampoco imporre sopra di essi censo: eccettuando però gli affitti, e locazione a breve tempo, e senza pregiudizio anteposto: né meno si possono obbligare, né sottoporre a debiti per altri ».*

Queste notizie si traggono dalla allegazione difensiva del patrono della Comunità, che verrà pubblicata nella *Rivista di diritto abruzzese* (N. 4. R.).

Caso: il pascolo privato su terre demaniali. — La questione della sopravvivenza del pascolo privato è risolta dalla Corte Suprema nel senso affermativo in quanto esclude la natura feudale del diritto, e lo ritiene tuttora in vigore. Entrambe le affermazioni lasciano molto perplessi: la prima, in quanto la sentenza ritiene fondati solo 3 privilegi e benefici (cui si addece l'attribuzione feudale) mentre l'eversione della feudalità ha certamente comportato anche i diritti puramente patrimoniali aventi carattere di prestazioni personali, o di oneri con-

nessi con il sistema economico feudale. La seconda in quanto ci pare che debba ulteriormente indagarsi la possibilità di conservazione di diritti perpetui frazionari privati; non sono rimasti come diritti frazionari solo gli usi civici delle popolazioni? Comunque la decisione delle Sezioni Unite resta a darci una prima impostazione della tesi che diamo conservativa di tali diritti. E la precisa impostazione è sempre utile e benefica, non fosse altro che per consentire di continuare la discussione [N. d. R.].

982) Cass. civ. Sez. Un., 4.2.55 n. 320; Pres. Acampora, Est. Gabrielli, PM De Martini (conf.); Ministero Tesoro c. Soc. Orsi Mangelli (avv. Giannini); Com. Giurisd. Cent. 7.8.52.

Notificazioni - Pubblica Amministrazione - Giudizi innanzi al Comitato per le controversie sulle requisizioni - Notificazione della sentenza.

La disposizione di cui all'art. 12 del TU 30.10.33 n. 1611, delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la quale dispone che per i giudizi innanzi ai Pretori e ai Conciliatori, anche in sede di opposizione ad ingiunzione, come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o innanzi agli arbitri, le notificazioni si fanno direttamente all'Amministrazione interessata, costituisce una deroga a tutte le disposizioni dettate dal precedente art. 11 del TU e non già alla sola disposizione del secondo comma di esso; essa pertanto riguarda qualsiasi atto giudiziale, comprese le sentenze.

È quindi valida ed efficace, anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnativa, la notificazione della sentenza del Comitato Giurisdizionale Contrale per le controversie in materia di requisizioni fatta direttamente presso l'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato.

(Omissis) DIRITTO. — È preliminare l'esame della eccezione sollevata dalla SAOM circa la possibilità del ricorso, in quanto proposto il 6.8.53, o cioè dopo la decorrenza del termine di legge, per essere la denunciata sentenza stata notificata il 1.10.52 al Ministero ricorrente.

L'eccezione è fondata e va accolta. La tesi della ricorrente Pubblica Amministrazione, secondo la quale la notificazione della sentenza denunciata sarebbe nulla in quanto eseguita presso essa Amministrazione e non presso la Avvocatura Generale dello Stato non può condividersi, perché, a termini dell'art. 12 del TU 30.10.33 n. 1611, delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, le sentenze sono soggette, alla sola disposizione del secondo comma di esso.

L'asserita limitazione è già stata esclusa da questa Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 796 del 24.3.52, dalla quale non vi è motivo di discostarsi.

Senza attendersi, ai fini della interpreta-

zione *de qua*, nella indagine storico-legislativa compiuta dalla suddetta decisione, è sufficiente considerare quanto segue.

L'art. 11 del TU in esame, dopo aver premesso le parole «salva la disposizione dello art. 12», stabilisce: nel 1° comma, che «Jocellazioni, i ricorsi o qualsiasi atto di opposizione giudiziale devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa», e nel secondo comma, che «ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede la autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza».

A sua volta, il successivo art. 12 dispone «che per i giudizi innanzi ai Pretori ed ai Conciliatori come per quelli... innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, ed innanzi agli arbitri, le notificazioni si fanno direttamente presso le Amministrazioni».

